



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Numero 88 del 15/07/2013

OGGETTO: BOZZA DI REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARES E CRITERI DI ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, PROVENIENTE DA ATTIVITA' ECONOMICHE - AGGIORNAMENTO D.LGS. 152/2006 -

L'anno duemilatredici e questo giorno quindici del mese di luglio alle ore 15.00 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

			Presenti	Assenti
1	BRAVI EMILIANO	Sindaco	X	
2	RADI ROBERTO	Vice Sindaco	X	
3	LIPPI FLAVIO	Assessore	X	
4	DEI STEFANIA	Assessore	X	
5	ZWEYER ELENA	Assessore	X	
			5	0

Presiede l'adunanza il Sig: BRAVI EMILIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario C/le TOSCANO FABIO incaricato della redazione del presente verbale.

Pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1^a del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000

Il Responsabile del Settore esprime parere Favorevole in ordine alle Regolarità Tecnica.

Data 15/07/2013

Il Responsabile Fto Pini Tiziana

Il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data 15/07/2013

Il Responsabile Fto Pini Tiziana

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Fto BRAVI EMILIANO

IL SEGRETARIO
Fto TOSCANO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune in data 25/07/2013 per rimanervi 15 gg consecutivi al n° ed è stata contestualmente comunicata ai capigruppo con protocollo n.

Li 25/07/2013

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO
Fto TOSCANO FABIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Immediatamente esecutiva

La presente deliberazione è **esecutiva** in data 15/07/2013 :

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto TOSCANO FABIO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Li, 25.07.2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Toscano Fabio



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.69

Ufficio: PROPOSTE DI GIUNTA
COMUNALE
Responsabile del Procedimento: Biligiardi
Simonetta

Assessore: Emiliano Bravi

OGGETTO: BOZZA DI REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARES E CRITERI DI ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, PROVENIENTE DA ATTIVITA' ECONOMICHE - AGGIORNAMENTO d.LGS. 152/2006 -

Pareri ai sensi dell' art. 49 comma 1^ del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Il Responsabile del Settore esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica.
Data 15/07/2013 **Il Responsabile: Fto Pini Tiziana**

Il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile / Attestazione Copertura Finanziaria
Data 15/07/2013 **Il Responsabile: Fto Tiziana Pini**



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

Visto l'art. 10, comma 4^{quater}, lett. b), num. 1 D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito in L. 6 giugno 2013 n. 64, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 settembre 2013;

Visto lo schema di regolamento per la disciplina del Tributo sui rifiuti, istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, in sostituzione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

Ritenuto pertanto opportuno fare proprio tale schema di regolamento ai fini di disciplinare le modalità di applicazione del Tributo sui rifiuti e del Tributo, specificando che la data di decorrenza dell'applicazione di tali regolamenti deve individuarsi nel 1° gennaio 2013;

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del Tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la Tassa per lo



COMUNE DI RADICONDOLI **Provincia di SIENA**

smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;*

VISTO l'art. 14, commi 22 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, il quale rimette al Consiglio Comunale la determinazione della disciplina per l'applicazione del tributo, tra cui si ritiene debba rientrare anche l'adozione dei provvedimenti di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani;

VISTO l'art. 10, comma 4^{quater}, lett. b), num. 1 D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito in L. 6 giugno 2013 n. 64, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 settembre 2013;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1);

CONSIDERATO altresì che, l'art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008;
- la L.R. n. 25/98 ed il D.P.G.R. n. 14/R del 25/02/2004;
- il Piano Regionale dei rifiuti primo stralcio, approvato con D.C.R.T. n. 88/98;
- il Piano Provinciale dei rifiuti approvato con D.C.P. n. 20 del 01/03/1999;

RICHIAMATO l'art. 9 dello Statuto Comunale approvato con Deliberazione Consiliare n. 76 del 28.12.2004, il quale attribuisce la competenza ad adottare i regolamenti al Consiglio Comunale, richiamati altresì gli art.li 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO altresì l'art. 26 comma 3 lett. a) del vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 42 del 29.09.2001 e modificato con atto di C.C. n. 76 del 28.12.2004;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo Tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenendo conto – ai fini dell'applicazione del tributo – della natura dei rifiuti prodotti nelle superfici imponibili, a fronte dell'espressa previsione di cui al comma 10 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, secondo cui *nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;*

VISTO in tal senso l'art. 198, comma 2, lett. g) D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), il quale prevede – in analogia a quanto in precedenza disposto dall'art. 21, comma 2 lett. g) D.Lgs. 22/1997 – che i Comuni sono tenuti ad effettuare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

CONSIDERATO a tal fine che la Corte di Cassazione, con sentenze del 30 dicembre 2011 n. 30719 e del 13 giugno 2012 n. 9631, ha stabilito che tale valutazione quali-quantitativa è necessaria per rendere legittima l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani e che la concreta individuazione delle caratteristiche (non solo qualitative ma) anche quantitative dei rifiuti speciali costituisce premessa necessaria della deliberazione comunale di assimilazione di essi a quelli solidi ordinari, perché non è dato valutare l'impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto a prescindere dalla sua quantità (Cass. 12752/2002);



COMUNE DI RADICONDOLI **Provincia di SIENA**

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi della normativa vigente, provvedere ad individuare i rifiuti speciali non pericolosi che dovranno continuare a considerarsi assimilati ai rifiuti urbani nei confronti degli utenti che si avvarranno del servizio pubblico in relazione alla raccolta ed allo smaltimento di tali rifiuti, con conseguente obbligo di provvedere al versamento della quota variabile della T.A.R.E.S., oltre che della quota fissa;

CONSIDERATO infatti che le previsioni contenute nel nuovo regolamento T.A.R.E.S., nel momento in cui stabiliscono riduzioni della quota variabile per i rifiuti recuperati/smaltiti in modo autonomo dai contribuenti, pur non incidendo sul potere di assimilazione dei rifiuti da parte dei Comuni, comportano la necessità di stabilire in modo puntuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale, quali tipologie di rifiuti non pericolosi e con quali limitazioni quantitative continueranno ad essere smaltiti da parte del gestore del servizio comunale, in relazione ai quali gli utenti che si avvarranno del servizio pubblico dovranno essere chiamati a versare la T.A.R.E.S. sia per la quota fissa che per la quota variabile;

VISTA in tal senso la precedente deliberazione di C.C. del 06/07/1998 n. 22, con cui era stata disposta l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani e ritenuto opportuno procedere all'adeguamento di tale provvedimento, per renderlo compatibile con le disposizioni normative e con la giurisprudenza sopra richiamata;

VERIFICATE le modalità di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti poste in essere da Siena Ambiente, quale gestore del servizio comunale;

RITENUTO che i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, possano essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- i rifiuti speciali non pericolosi, abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
 - i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, siano conferiti nel rispetto dei limiti quantitativi indicati nella presente delibera;
 - la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'elenco dei criteri qualitativi, sia assicurata dall'Amministrazione comunale o dal gestore del servizio, tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;
 - i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle sopraindicate raccolte delle frazioni differenziate ed indifferenziate, siano destinati alle operazioni di smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente indicati nella presente delibera;
- i rifiuti speciali non pericolosi siano compatibili, sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale, sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema complessivo di gestione dei rifiuti urbani;

RITENUTO che i rifiuti speciali non pericolosi possano essere assimilati nel rispetto dei seguenti criteri qualitativi e quantitativi:

CRITERI QUALITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei criteri generali e dei criteri quantitativi di seguito indicati:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.
03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01 scarti di corteccia e legno
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 13 rifiuti plastici
07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01 imballaggi in carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi in materiali compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi in vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.

16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.

16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO, IN QUANTO GIÀ CLASSIFICATI RIFIUTI URBANI DAL D.P.R. 254/2003)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati.

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.

18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.

18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

- 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
- 20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
- 20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo
- 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
- 20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
- 20 03 altri rifiuti urbani
- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
- 20 03 02 rifiuti dei mercati
- 20 03 03 residui della pulizia stradale
- 20 03 07 rifiuti ingombranti
- 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti»

CRITERI QUANTITATIVI

Fermo restando il rispetto dei Criteri generali, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco relativo ai criteri qualitativi, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che: le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati di cui alla lettera a), destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate.

- 1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto
fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
- 2 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi
fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
- 3 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini
fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;
- 4 Esposizioni, Autosaloni
fino ad un max di 2 kg/mq all'anno;
- 5 Alberghi con ristorante
fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
- 6 Alberghi senza ristorante
fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
- 7 Case di cura e di riposo
fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
- 8 Uffici, Agenzie, Studi professionali
fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;
- 9 Banche ed Istituti di credito
fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;
- 10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli
fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

11 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze
fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;

12 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista
fino ad un max di 5 kg/mq all'anno;

13 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto
fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;

14 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)
fino ad un max di 10 kg/mq all'anno;

15 Attività artigianali di produzione beni specifici
fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;

16 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie
fino ad un max di 33 kg/mq all'anno;

17 Bar, Caffè, Pasticcerie
fino ad un max di 26 kg/mq all'anno;

18 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari
fino ad un max di 15 kg/mq all'anno;

19 Plurilicenze alimentari e/o miste
fino ad un max di 13 kg/mq all'anno;

20 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio
fino ad un max di 35 kg/mq all'anno;

21 Discoteche, Night club
fino ad un max di 7 kg/mq all'anno

I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali

PROPONE

1. di approvare il regolamento per la disciplina del Tributo sui rifiuti, istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, in sostituzione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, regolamento che, allegato "A" alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2013, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;



COMUNE DI RADICONDOLI **Provincia di SIENA**

3. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

4. di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

5. Di dichiarare che, con effetto dal 1° gennaio 2013, dovranno continuare a considerarsi assimilati ai rifiuti urbani, nei confronti degli utenti che si avvarranno del servizio pubblico in relazione alla raccolta ed allo smaltimento di tali rifiuti, le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi richiamate in premessa, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di seguito riportati e ricondotti nell'allegato "B" al presente atto, allegato che verrà inserito nel Regolamento comunale Tares, quale parte integrante e sostanziale:

CRITERI QUALITATIVI

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01 imballaggi in carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi in materiali compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi in vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 plastica
16 01 20 vetro
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.
16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
16 06 batterie ed accumulatori
16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.
16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

- 17 04 metalli (incluse le loro leghe)
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO, IN QUANTO GIÀ CLASSIFICATI RIFIUTI URBANI DAL D.P.R. 254/2003)

- 18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
- 18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati.
- 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.
- 18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
- 18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
- 18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.
- 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.
- 18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
- 20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
- 20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo
- 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
- 20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
- 20 03 altri rifiuti urbani
- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
- 20 03 02 rifiuti dei mercati
- 20 03 03 residui della pulizia stradale
- 20 03 07 rifiuti ingombranti
- 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti»

CRITERI QUANTITATIVI



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

Fermo restando il rispetto dei Criteri generali, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco relativo ai criteri qualitativi, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che: le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati di cui alla lettera a), destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate.

1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto
fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;

2 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi
fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;

3 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini
fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;

4 Esposizioni, Autosaloni
fino ad un max di 2 kg/mq all'anno;

5 Alberghi con ristorante
fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;

6 Alberghi senza ristorante
fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;

7 Case di cura e di riposo
fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;

8 Uffici, Agenzie, Studi professionali
fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;

9 Banche ed Istituti di credito
fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli
fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;

11 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze
fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;

12 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista
fino ad un max di 5 kg/mq all'anno;

13 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto
fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;

14 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)
fino ad un max di 10 kg/mq all'anno;

15 Attività artigianali di produzione beni specifici
fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;

16 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie
fino ad un max di 33 kg/mq all'anno;

17 Bar, Caffè, Pasticcerie
fino ad un max di 26 kg/mq all'anno;

18 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari
fino ad un max di 15 kg/mq all'anno;

19 Plurilicenze alimentari e/o miste
fino ad un max di 13 kg/mq all'anno;



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

20 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio
fino ad un max di 35 kg/mq all'anno;

21 Discoteche, Night club
fino ad un max di 7 kg/mq all'anno

I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

A seguito di convocazione informale della giunta comunale , si dichiara aperta la seduta odierna alle ore 15,00.

IL SINDACO

Aprè la discussione sul punto in ordine del giorno.

Uditi gli interventi, si mette in votazione la proposta.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta;

Acquisito i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Leg.vo n° 267/2000;

AD UNANIMITA' di voti espressi in forma palese dagli assessori presenti,

Delibera

- 1) Di approvare la proposta in ordine del giorno.
- 2) Di dichiarare con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134 comma 4 del Decreto Leg.vo n° 267/2000, ad unanimità di voti.